

[Documenti archiviati](#) [Documenti annotati](#) [Ricerche Effettuate](#) [Opere:](#)
[Cassazione Civile](#)


Ricerca » Cass. civ. Sez. II, ...

[Aggiungi all'archivio](#)

» Cassazione Civile

Cass. civ. Sez. lavoro, 08-07-2005,
n. 14347

Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 28-07-
2004, n. 14347

Cass. civ. Sez. II, 03-11-2000,
n. 14347

«

Documento

Risultati



FAMIGLIA (REGIME PATRIMONIALE)
Cass. civ. Sez. II, 03-11-2000, n. 14347

FAMIGLIA (REGIME PATRIMONIALE)

Fatto	Diritto	P.Q.M.
-------	---------	--------

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente

Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere rel.

Dott. Antonino ELEFANTE "

Dott. Rosario DE JULIO "

Dott. Giovanna SCHERILLO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 14782/98 R. G. proposto

da

DE LUCA Lamberto, elettivamente domiciliato in Roma, Via Alberico II n. 31, presso lo studio dell'Avv. Francesco Falvo d'Urso che lo difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso,

ricorrente

contro

RIBERA Francesco, RIBERA Nicola, RIBERA Maria Teresa, RIBERA Maddalena e S. r. I. EDIL FLORENS, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Viale delle Milizie n. 9, presso lo studio dell'Avv. Roberto Canestrelli che li difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso

controricorrenti

per la cassazione della sentenza 9 gennaio-25 marzo 1998 n. 967/98 della Corte d'appello di Roma.

Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 28 giugno 2000, dal cons. Cristarella Orestano;

Sentito, per i controricorrenti, l'Avv. Roberto Canestrelli che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Dario Cafiero, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con la sentenza precisata in epigrafe la Corte d'appello di Roma ha respinto il gravame proposto da Lamberto De Luca, nei confronti di Francesco, Giuseppe, Nicola, Maria Teresa e Maddalena Ribera, nonché della S. r. I. Edilflorens, per ottenere la riforma della decisione in data 17.2.1997 con la quale era stata rigettata la sua domanda di usucapione di un terreno boschivo di mq 4100 sito in località Nuova Florida del Comune di Pomezia.

Nel disattendere le doglianze dell'appellante, la Corte capitolina, dopo aver ricordato che, con atto del 15.7.1991, la di lui moglie Elvira Seri aveva abbandonato un analogo distinto giudizio da lei sola intentato contro le stesse parti ed avente ad oggetto lo stesso terreno, dichiarando, a fronte di un corrispettivo di L 15.000.000, di non avere più nulla "a pretendere per alcun titolo, azione e ragione" e così rinunciando inequivocabilmente ad ogni suo diritto inherente alla azionata pretesa, ha osservato che, stante il regime di comunione legale esistente tra la Seri e il marito e trattandosi di "una situazione giuridica soggettiva possessoria prodromica e strumentale all'acquisto di un diritto immobiliare in capo alla comunione medesima", detta rinuncia a far riconoscere l'acquisto del bene per usucapione a favore della comunione familiare avrebbe richiesto, è vero, a norma *dell'art. 180 cod. civ.*, il consenso del De Luca, ma che, tuttavia, non avendo questi proposto l'azione di annullamento nel prescritto termine di un anno ai sensi *dell'art. 184 cod. civ.*, la rinuncia stessa estendeva la propria efficacia anche nei suoi confronti, per cui egli non poteva più ritenersi legittimato all'autonoma azione successivamente proposta.

Ricorre per cassazione Lamberto De Luca sulla base di due motivi ai quali i Ribera e la soc. Edil Florens replicano con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo - denunziandosi violazione e falsa applicazione *dell'art. 1140 cod. civ.* in relazione agli artt. 180 e 184 stesso codice ex *art. 360 n. 3 cod. proc. civ.* - si lamenta l'errore in cui sarebbero incorsi i giudici del merito col ritenere che il citato *art. 184 c. c.* preveda un sorta di convalida dell'operato dell'altro coniuge da parte di quello che non ha partecipato all'atto di disposizione, mentre esso attribuisce al coniuge rimasto estraneo al compimento di atti del genere soltanto il diritto di impugnarli entro il termine prescrizionale di un anno, diritto il cui mancato tempestivo esercizio non può essere in alcun modo considerato come acquiescenza al fatto del terzo, foss'anche il coniuge.

La riprova di ciò starebbe nella disciplina positiva, poiché "l'onere gravante

sul coniuge non direttamente partecipe dell'atto di disposizione posto in essere dall'altro, una volta questo adempiuto anche con una ratifica successiva, si pone come convalida dell'operato di quello, divenendo il coniuge, prima pretermesso, come parte sostanziale del rapporto", al qual fine si richiede un facere, un'attività ben precisa, ossia "l'assolvimento di un onere, in negativo se si sceglie la via dell'impugnazione, in positivo se si preferisce, invece, ratificare l'operato dell'altro", e non certamente una semplice stasi da cui poter inferire un'acquiescenza.

Si lamenta, poi, in ogni caso, che la Corte di merito, qualificando la situazione giuridica possessoria di mero fatto nella quale si trovava la moglie del ricorrente come prodromica all'acquisto di un diritto reale, l'abbia parificata, quanto agli effetti, ad una sorta di contratto preliminare, mentre, in realtà, la situazione era sì prodromica all'acquisto di un diritto immobiliare ma solamente in fieri, per cui la rinuncia non concerneva un diritto reale ma solo il diritto ad agire in giudizio per acquistarlo. Male aveva fatto, quindi, la Corte suddetta a disattendere le doglianze del De Luca basate sul suo innegabile compossesso sul terreno de quo, anche se non aveva ripetuto le errate ed apodittiche affermazioni del Tribunale circa una sua pretesa detenzione nomine alieno, cioè nell'interesse della moglie.

Ricordato, poi, che la comunione familiare non è una comunione per quote e che la signoria dei coniugi viene esercitata sull'intero, si deduce che la rinuncia di uno non involge in alcun modo la posizione dell'altro.

Con il secondo motivo - denunziandosi violazione *dell'art. 1158 cod. civ.* in relazione *all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.* - si rimprovera alla Corte distrettuale di avere mal valutato la scrittura 15.7.1991 a firma di Elvira Seri, poiché questa non conteneva alcuna rinuncia ad un diritto, per cui l'atto non poteva estendersi al De Luca il quale, quindi, ben poteva provare, anche a mezzo di testimoni, di avere posseduto il terreno per il tempo necessario all'usucapione.

Le censure non possono trovare accoglimento.

Quelle riguardanti la qualificazione dell'atto come rinuncia transattiva ad un diritto investono valutazioni ed apprezzamenti di fatto, quali sono quelli attinenti alla soluzione di una *quaestio voluntatis*, non suscettibili di sindacato in sede di legittimità se adeguatamente motivati e rispettosi dei canoni ermenutici(*) contrattuali, profili, questi, che non vengono neppure prospettati col ricorso.

Ciò premesso, va osservato che è pacifica in punto di fatto l'identità degli immobili per i quali i due coniugi ebbero ad intraprendere in tempi successivi le due distinte azioni per far accertare la loro proprietà sui medesimi in virtù di usucapione, come pure è pacifico che erano identiche, anche temporalmente, le vantate situazioni di compossesso ad usucapionem.

Ora, non è revocabile in dubbio che, ove l'azione intrapresa da Elvira Seri non fosse stata abbandonata ma fosse stata coltivata sino in fondo dalla stessa, concludendosi con un giudicato a lei favorevole dichiarativo della sua proprietà per usucapione sugli immobili, tale giudicato, in virtù del disposto *dell'art. 177 cod. civ.* e del regime di comunione legale esistente tra la predetta e suo marito Lamberto De Luca oggi ricorrente, avrebbe prodotto direttamente effetti nella sfera giuridico-patrimoniale di quest'ultimo, facendo sì che egli acquistasse la comproprietà di detti immobili.

Per converso, in caso di esito negativo di quella azione, non può seriamente dubitarsi che il giudicato sfavorevole alla Seri sarebbe stato opponibile anche al di lei marito che avesse preteso successivamente di

sentirsi dichiarare proprietario degli stessi beni in base ad una situazione fattuale identica a quella fatta valere dalla moglie.

Se così è, del tutto correttamente la Corte di merito ha ritenuto che il De Luca, per potersi sottrarre agli effetti dell'atto negoziale col quale sua moglie, senza il suo consenso (richiesto dall'art. 180, comma 2^a, cod. civ. per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione), aveva dichiarato, a fronte di un corrispettivo di L 15.000.000, di non avere più nulla a pretendere "per alcun titolo azione e ragione" dai Ribera e dalla Edil Florens in relazione al giudizio intrapreso nei loro confronti per essere dichiarata proprietaria degli immobili in virtù di usucapione, avrebbe dovuto promuovere tempestivamente l'azione di annullamento prevista dall'art. 184 cod. civ..

Quest'ultima norma, infatti, si riferisce, nei primi due commi, a tutti gli atti, compiuti da un coniuge senza il "necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati", ossia eccedenti l'ordinaria amministrazione, che "riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'art. 2683", ed in questa ampia categoria rientra certamente l'atto compiuto dalla Seri, comportante (come ritenuto dalla Corte romana) definitiva rinuncia alla possibilità di far entrare nella comunione coniugale la proprietà di un immobile per il quale aveva invocato l'usucapione, a nulla rilevando che si trattasse di una situazione soltanto "in fieri" prodromica all'acquisto di un diritto reale su detto immobile.

D'altra parte, le categorie di atti enucleabili dalle disposizioni di cui agli artt. 180 e segg. cod. civ. sono tre: A) Atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre validi ed efficaci nei confronti di entrambi i coniugi anche se compiuti da uno solo di essi (art. 180, comma 1^a); B) Atti eccedenti l'ordinaria amministrazione riguardanti beni immobili o beni mobili soggetti a trascrizione, richiedenti il consenso di entrambi i coniugi, annullabili, se compiuti da uno solo e non convalidati dall'altro, su domanda di quest'ultimo da proporsi entro precisi termini perentori (art. 180, comma 2^a, e 184, commi 1^a e 2^a); C) Atti pure eccedenti l'ordinaria amministrazione ma riguardanti beni mobili non registrati, per i quali atti, se posti in essere da uno solo dei coniugi senza il consenso dell'altro, non è comminata alcuna invalidità ma è previsto soltanto l'obbligo, per il coniuge che li ha compiuti, ove quello non consenziente ne faccia istanza, di ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, di pagare all'altro coniuge l'equivalente (art. 184, comma 3^a).

Ne consegue che, ove l'atto di transazione-rinunzia compiuto dalla Seri non fosse inquadrabile nella seconda delle su elencate categorie, lo sarebbe o nella prima o nella terza e in entrambi i casi sarebbe valido ed efficace nei confronti del De Luca, salvo, nell'ultimo, l'obbligo della moglie (questione estranea alla presente controversia) di ricostituire, se da lui richiestane, la comunione familiare o di corrispondergli l'equivalente in danaro, sicché non si comprende quale interesse abbia l'odierno ricorrente a contestare l'inquadramento fatto dalla Corte di merito e quali conseguenze egli intenda trarre dall'assunto, per altro giuridicamente corretto, secondo cui la comunione familiare è una comunione senza quote.

E neppure si comprende la finalità delle contorte osservazioni circa la non interpretabilità del mancato esercizio dell'azione di annullamento ex art. 184 c. c. entro il termine prescrizionale ivi previsto come "acquiescenza al fatto del terzo" e come "rinunzia al diritto", tanto più che lo stesso ricorrente è costretto a riconoscere che effetto della "stasi", cioè dell'inutile decorso di quel termine, "é e rimane ...la validità dell'atto nei confronti di terzi, ivi compreso il coniuge pretermesso", il che equivale a dire che, essendo quell'atto una rinunzia transattiva a far valere

un'usucapione immobiliare che sarebbe andata a vantaggio della comunione coniugale, tale rinuncia era efficace anche per lui, come se vi avesse consentito, con l'ulteriore rimarchevole conseguenza - sia detto per inciso - che anche la somma di L 15.000.000 incassata dalla Seri come corrispettivo della rinuncia era entrata a far parte di detta comunione.

Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente procedimento a favore dei controricorrenti, liquidandole in L 2.125.800, ivi comprese L 2.000.000 (due milioni) per onorario.

Così deciso in Roma il 28 giugno 2000.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 3 NOV. 2000.

(*) ndr: così nel testo.



Documento

Risultati



Documenti archiviati Documenti annotati Ricerche Effettuate Opere: Repertorio di Giurisprudenza



Ricerca » Cass. civ. Sez. II, ... » Risultati Navigazione » Cass. civ. Sez. II, 3

Aggiungi all'archivio

» Repertorio di Giurisprudenza

Cass. civ. Sez. II, 11 agosto 1999,
n. 8585Cass. civ. Sez. II, 3 novembre
2000, n. 14347Cass. civ. Sez. II, 11 agosto 1999,
n. 8585Cass. civ. Sez. II, 3 novembre
2000, n. 14347Cass. civ. Sez. II, 11 agosto 1999,
n. 8585Cass. civ. Sez. II, 3 novembre
2000, n. 14347Cass. civ. Sez. II, 3 novembre
2000, n. 14347

» Pagina principale

» Massime

» Orientamenti di giurisprudenza

» Bibliografia

Ricerche Multiple

» Ricerca su tutte le opere

» Ricerca per voci di classificazione

» Newsletter

CREDITS

Documento

← Risultati →

**Cass. civ. Sez. II, 03-11-2000, n. 14347**

De Luca c. Ribera e altri

FAMIGLIA (REGIME PATRIMONIALE)

In regime di comunione legale, se uno dei coniugi, deducendo una situazione di compossesso con l'altro, propone in via autonoma domanda di usucapione di un bene immobile, il giudicato favorevole produce, in virtù del disposto dell'art. 177 c.c., direttamente effetti nella sfera giuridico - patrimoniale dell'altro coniuge rimasto estraneo al giudizio, facendo sì che egli acquisti la comproprietà di detto immobile. Per converso, in caso di esito negativo di quella azione, il giudicato sfavorevole sarebbe opponibile al coniuge che non sia stato parte del relativo giudizio, se successivamente pretendesse di sentirsi dichiarare proprietario dello stesso bene, in base ad una situazione fattuale identica a quella fatta valere nel precedente giudizio dall'altro coniuge.

FONTI

Mass. Giur. It., 2000
Diritto e Giustizia, 2000, f.43-44
Famiglia e Diritto, 2001, 2, 210



Documento

← Risultati →